

Serie Ordinaria n. 25 - Venerdì 21 giugno 2019

D.g.r. 17 giugno 2019 - n. XI/1778

Unità di supporto alle vittime del terrorismo: determinazione della composizione, requisiti professionali dei componenti, attività e modalità di funzionamento (l.r. 24/2017, art. 3)

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 6 novembre 2017, n. 24 *«Interventi regionali di aiuto e assistenza alle vittime del terrorismo e di informazione, formazione e ricerca per conoscere e prevenire i processi di radicalizzazione violenta»* volta, tra l'altro, a rafforzare le misure di assistenza e di aiuto a favore delle vittime di un atto terroristico, così come individuate all'art. 2, commi 1 e 2:

- persone fisiche, residenti sul territorio regionale, vittime di un atto terroristico compiuto sul territorio nazionale o extranazionale, e i loro familiari;
- esercenti un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, aventi sede legale o operativa sul territorio regionale, che abbiano subito danni alle rispettive attività in conseguenza di un atto terroristico compiuto sul territorio nazionale o extranazionale;

Visto, in particolare, della medesima l.r. n. 24/2017, l'art. 3, che prevede l'istituzione, presso la Giunta regionale, della «Unità di supporto alle vittime del terrorismo», con il compito di fornire sostegno sanitario e psicologico e supporto negli adempimenti di carattere amministrativo, nonché in ambito legale, e stabilisce, al comma 7, che la stessa Giunta determini la composizione dell'Unità di supporto, i requisiti professionali dei componenti, le attività e le modalità di funzionamento, prevedendo anche interventi per la formazione e l'aggiornamento dei componenti;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, Risultato atteso 254.Ter.3.2: *«Iniziativa di contrasto alla criminalità comune e organizzata, per la promozione dell'educazione alla legalità, per la prevenzione dei fenomeni di radicalizzazione violenta e a sostegno delle vittime del dovere, della criminalità e del terrorismo»*;

Ritenuto di dare attuazione all'art. 3, comma 7, della l.r. n. 24/2017;

Vagliati e assunti come propri i contenuti del documento predisposto dalla Direzione Generale «Sicurezza», nel quale sono declinati la composizione della «Unità di supporto», i requisiti professionali dei componenti, le attività e le modalità di funzionamento, e sono previsti interventi per la formazione e l'aggiornamento dei componenti;

Preso atto che, alla copertura delle spese relative alla «Unità di Supporto», si provvede con la somma di € 30.000,00, stanziata al capitolo 12947 *«Trasferimenti correnti a amministrazioni locali per le spese dell'Unità di supporto per le vittime del terrorismo»*, del Bilancio 2019;

Ritenuto di demandare alle competenti Direzioni Generali l'adozione dei provvedimenti necessari a dare attuazione alla presente deliberazione;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

per i motivi specificati in premessa, che qui si intendono integralmente richiamati e recepiti:

1. di approvare l'allegato documento, denominato: *«Unità di supporto alle vittime del terrorismo: determinazione della composizione, requisiti professionali dei componenti, attività e modalità di funzionamento (l.r. 24/2017, art. 3)»*, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di dare atto che, alla copertura delle spese relative alla «Unità di Supporto», si provvede con la somma di € 30.000,00, stanziata al capitolo 12947 *«Trasferimenti correnti a amministrazioni locali per le spese dell'Unità di supporto per le vittime del terrorismo»*, del Bilancio 2019;

3. di demandare alle competenti Direzioni Generali l'adozione dei provvedimenti necessari a dare attuazione alla presente deliberazione;

4. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia.

Il segretario: Enrico Gasparini

*Allegato***UNITÀ DI SUPPORTO ALLE VITTIME DEL TERRORISMO****1. FINALITÀ E OGGETTO**

1. L'Unità di supporto alle vittime del terrorismo, di seguito denominata "Unità di supporto", al fine di garantire una risposta tempestiva ai bisogni conseguenti all'evento terroristico, fornisce sostegno sanitario e psicologico e supporto negli adempimenti di carattere amministrativo e in ambito legale ai soggetti di cui all'art. 2, commi 1 e 2, della l.r. n. 24/2017:
 - a) persone fisiche, residenti sul territorio regionale, vittime di un atto terroristico compiuto sul territorio nazionale o extranazionale, e loro familiari;
 - b) esercenti un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, avente sede legale o operativa sul territorio regionale, che abbiano subito danni alle rispettive attività in conseguenza di un atto terroristico verificatosi sul territorio nazionale o extranazionale; al di fuori del territorio regionale, sono esclusivamente riconosciuti i danni subiti dalle attività direttamente connesse a quelle della sede legale o operativa presente sul territorio regionale.
2. Per familiari delle vittime del terrorismo si intendono il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli e le sorelle della vittima stessa.

2. DETERMINAZIONE DELLA COMPOSIZIONE E REQUISITI PROFESSIONALI

1. I componenti dell'Unità di supporto, individuati tra il personale regionale e degli Enti del sistema regionale di cui all'articolo 48 dello Statuto d'autonomia, come individuati dall'articolo 1 e dagli allegati A1 ed A2 della legge regionale n. 30/2006, sono nominati, con delibera di Giunta regionale, a seguito di manifestazione di interesse da parte degli stessi e previo assenso del dirigente della struttura di appartenenza.

2. Dell'Unità di supporto fanno parte:

- tre dirigenti, di cui uno con funzione di coordinatore titolare e due in qualità di coordinatori supplenti, preferibilmente con conoscenza di una lingua straniera, con particolare riferimento a quella inglese;
- due componenti di categoria B o C, per svolgimento di attività ausiliarie per gli adempimenti in ambito amministrativo;
- quattro componenti di categoria C o D per gli ambiti amministrativi e legali, che abbiano esperienza professionale giuridica o amministrativa, con conoscenza del diritto civile, amministrativo e, preferibilmente, di una lingua straniera, con particolare riferimento a quella inglese, nonché attitudine alla risoluzione di questioni di natura complessa, a carattere trasversale;
- un rappresentante dell'Azienda Regionale dell'Emergenza Urgenza (AREU), con esperienza e competenza in materia di organizzazione sanitaria ed emergenze sanitarie, per il raccordo con l'Azienda stessa, ai fini dell'eventuale mobilitazione di personale medico e infermieristico che opera per AREU e si rende disponibile per operazioni straordinarie di supporto alle vittime del terrorismo, sotto il coordinamento del Referente Regionale per le maxi emergenze, nella prima fase dell'intervento.

3. ATTIVITÀ DELL'UNITÀ DI SUPPORTO E MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

1. L'Unità di supporto, su richiesta, anche informale, dei soggetti di cui all'art. 2, commi 1 e 2 della l.r. 24/2017, fornisce il sostegno sanitario e psicologico nell'immediatezza dell'evento terroristico ed eventualmente anche per il periodo ritenuto necessario al rientro in Regione delle vittime.
L'Unità fornisce, altresì, il supporto negli adempimenti amministrativi e in ambito legale, non oltre tre mesi dal verificarsi dell'evento terroristico.
2. Per le necessità strettamente legate all'emergenza sanitaria, l'Unità di supporto si interfaccia con AREU per il tramite della Sala Operativa Regionale Emergenza Urgenza (SOREU) Metropolitana, sia per le necessità di rimpatrio/rientro in Regione dei pazienti lombardi, che potrà essere

organizzato da AREU nella capienza dei fondi disponibili ex art. 7 della l.r. 24/2017, sia per l'allertamento dei Centri Traumi di Alta Specializzazione (CTS) e dei Centri Traumi di Zona (CTZ) della Regione Lombardia, nonché per l'eventuale reperimento di posti letto di area critica.

3. Per le necessità strettamente legate al sostegno psicologico, l'Unità di Supporto si interfaccia con AREU, che attiva gli psicologi individuati tra gli psicologi dipendenti delle Aziende Socio-Sanitarie Territoriali (ASST) e dalle Agenzie di Tutela della Salute (ATS), sulla base di specifiche competenze e inseriti in un apposito elenco che viene tenuto regolarmente aggiornato da AREU. In fase transitoria, in attesa di un censimento puntuale delle competenze presenti tra gli psicologi delle ASST e ATS e della possibilità di attivare un progetto operativo che ne consenta un rapido allertamento e attivazione, tale apporto potrà essere fornito, all'interno di accordi convenzionali con le ASST. Tale servizio potrà essere attivato anche per il supporto psicologico a favore di cittadini ed operatori coinvolti in eventi di maxiemergenza sul territorio della Regione Lombardia.
4. L'Unità di supporto viene attivata con i mezzi ritenuti più celeri e idonei, compresi quelli telematici, su indicazione del coordinatore, previo raccordo con le competenti strutture statali, per gli interventi sul territorio sia nazionale che extranazionale.
5. I componenti dell'Unità di supporto, nella fase della prima risposta, operano direttamente nella località in cui è avvenuto l'evento terroristico, solo se necessario e su autorizzazione del coordinatore, che previamente provvederà a raccordarsi con le strutture statali, competenti alla gestione dell'evento terroristico. Per lo svolgimento dell'attività, Regione provvede a dotarli della necessaria strumentazione.
6. L'Unità di supporto si può avvalere degli spazi della Sala Operativa regionale

di Protezione Civile, dove i suoi componenti possono essere convocati, in caso di necessità e su specifica richiesta del coordinatore.

7. Il coordinatore dell'Unità di supporto è contattabile h. 24, tramite adeguati mezzi tecnologici.
8. I componenti dell'Unità di supporto aggiornano il coordinatore sulle modalità del proprio reperimento e sui periodi di ferie.
9. Il personale regionale o appartenente agli enti del sistema regionale partecipa all'Unità di supporto a titolo gratuito e nell'ambito dell'attività di servizio. Le eventuali spese per missioni e straordinari del personale regionale sono a carico del *budget* di funzionamento della D.G. Sicurezza, da integrare, se necessario.
10. Gli enti del sistema regionale provvedono autonomamente alle eventuali spese di trasferta del proprio personale impegnato nelle attività dell'Unità di supporto, successivamente rimborsate dalla Regione, a valere sulle risorse di cui alla legge regionale n. 24/2017, previa quantificazione e giustificazione delle spese medesime, secondo la vigente disciplina per la pubblica amministrazione. Regione rimborsa, altresì, l'equivalente degli emolumenti versati dagli enti del sistema regionale al rispettivo personale impegnato nelle attività dell'Unità di supporto e gli eventuali costi assicurativi.
11. Compatibilmente con le disponibilità del bilancio regionale, saranno previsti, anche nell'ambito dei Piani formativi del Personale regionale, specifici momenti formativi, relativi anche alla conoscenza delle lingue straniere, con priorità per quella inglese, di aggiornamento e di esercitazione, per i componenti dell'Unità di supporto, ai fini di un suo miglior funzionamento in situazione di emergenza.